

Associazione Nazionale Comuni Italiani | **Nota** | 14 febbraio 2025

Nota sintetica sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane contenute nel decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"

Nota sintetica sulle misure principali per Comuni e Città metropolitane contenute nel decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202

Il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" -cd milleproroghe- è stato approvato dal Senato con voto di fiducia il 13 febbraio 2025. Il provvedimento passa alla Camera per la seconda lettura e l'approvazione definitiva.

Si riportano di seguito i contenuti sintetici delle norme di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane segnalando in primis le norme richieste dall'ANCI ed approvate durante l'esame in Senato.

◆ Proroga termini efficacia deliberazioni fiscali degli enti locali (Art. 1, commi 2 bis-2 ter)

Le norme richieste dall'ANCI e approvate in Commissione Affari Costituzionali del Senato prorogano, anche per l'anno 2024, il termine di inserimento nel portale del MEF, delle delibere tariffarie dei Comuni che viene spostato dal 14 ottobre al 30 novembre 2024. Il termine per la pubblicazione nel portale, a cura del Mef, viene invece spostato al 7 febbraio 2025 anziché al 28 ottobre 2024. Inoltre, con la modifica al comma 73 della legge di bilancio 2024 (n.213 del 2023), l'eventuale differenza positiva dell'IMU che i contribuenti dovevano versare entro il 16 dicembre 2024, è dovuta entro il 28 febbraio 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi.

◆ Proroga termini per la realizzazione di medie opere (Art. 1, comma 6 bis)

La norma richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l'anno 2021, a favore dei Comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. medie opere).

◆ Deroga mobilità volontaria preventiva (Art. 1, comma 10 bis)

La norma richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all'obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria.

◆ Deroga inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 1, comma 10 octies)

La norma richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato rinnova la deroga al regime ordinario stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs 39/2013, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, gli incarichi amministrativi di vertice regionale possano essere conferiti a coloro che, nell'anno precedente, siano stati sindaci o consiglieri in Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione o siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un ente locale.

◆ Alleggerimento oneri da indebitamento degli enti locali (Art. 3, comma 14 quinquies)

La norma richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di poter effettuare, anche nell'anno 2025, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Inoltre stabilisce, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, che la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023, 2024 e 2025 possa avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

◆ Proroga per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido (Art. 5, commi 4 ter-4 quinquies)

La norma richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato prevede la rimessione in termini al 31 dicembre 2027 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. E' stato altresì prorogato al 31 dicembre 2025 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici (di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8).

Si segnala altresì che in Commissione Affari Costituzionali Senato è stato prorogato di due anni fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento antincendio agli alberghi con oltre 25 posti letto.

◆ Proroga affidamento lavori messa in sicurezza ponti bacino del Po (art. 7 comma 4 duodecies)

La norma approvata in Commissione Affari Costituzionali Senato proroga per le Città metropolitane e le province l'accesso al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po a condizione che l'aggiudicazione dei relativi appalti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. In particolare la disposizione modifica le relative procedure e termini.

● Albo educatori (Art. 10, commi 8 quinquies- 8 sexies)

La norma approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato posticipa al 31 marzo 2025 il termine della fase transitoria per l'iscrizione all'albo degli educatori professionali per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, così da consentire agli educatori di operare per tutto l'anno scolastico 2024/2025. La norma stabilisce altresì che fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 (Legge che ha introdotto disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali).

● Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni (Art.1, commi 2, 3 9)

Adempimenti contributivi (commi 1 e 3)

La norma proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della p.a. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si proroga di un anno il termine entro il quale le p.a. possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all'INPS l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Si proroga altresì al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle p.a. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Responsabilità erariale (comma 9)

La norma proroga al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è "dolosamente voluta" dal soggetto.

● Proroga di termini in materia economica e finanziaria (Art. 3, commi 1, 2, 3 e 10)

Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) (commi 1 e 2)

La norma proroga al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Si proroga, altresì, al 31 dicembre 2025 la sospensione della responsabilità per l'inadempimento degli obblighi in materia.

● Immobili agenzia del demanio (comma 3)

La norma proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni, i Comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

● IVA Enti del Terzo Settore (comma 10)

La norma proroga al 1 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

● Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Art. 7, commi 1, 2 e 4)

Politiche abitative edilizia agevolata (comma 1)

La norma proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Vengono inoltre prorogati alla medesima data del 31 dicembre 2025 i termini relativi all'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Infine, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2025 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del suddetto diritto di prelazione.

Edilizia privata (comma 2)

La norma estende per ulteriori sei mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell'edilizia privata per i permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2024 e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica formati fino al 31 dicembre 2024, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali.

Sanzioni previste dal Codice della strada (comma 4)

La norma proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada.

- Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo (Art. 14, comma 1)

Comuni sciistici

La norma differisce al 31 ottobre 2025 il termine per l'erogazione di risorse a favore dei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

- Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Art. 16, comma 1)

LEP - Livelli essenziali delle prestazioni

La norma assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio l'attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025.

- Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore dell' Ucraina (Art. 20, commi 1 e 2)

Sistema assistenza ed accoglienza Ucraini

La norma proroga al 31 dicembre 2025 le misure di sostegno e attività di assistenza in essere a favore degli Ucraini. Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 e in deroga alle disposizioni vigenti sono regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

- Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza (Art. 21, comma 3)

Esercizio associato funzioni fondamentali piccoli Comuni

La norma abroga i commi 31-ter e 31-quater dell'art. 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi all'entrata in vigore dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni.

